



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale "Tarra"
Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. 0331 569087 - Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151
e-mail: miic8dl00n@istruzione.it - e-mail: miic8dl00n@pec.istruzione.it
sito: <http://www.icstarra.edu.it>

Ai docenti
Ai genitori e agli alunni
Al personale ATA
Alla DSGA

Circ. n. 103 del 9/1/2022

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

Il decreto legge n. 1 del 7/1/2022, ed in particolare l'art. 4, ha introdotto sostanziali aggiornamenti relativi alla modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, sintetizzati nella tabella allegata alla presente circolare.

In particolare si specifica quanto segue:

1) Uso delle mascherine FFP2

Il D.L. n.1 del 7/1/2022 introduce l'obbligo di uso di mascherine di tipo FFP2, nelle situazioni specificate nella tabella, sia per i docenti che per gli studenti della scuola secondaria.

Evidenzio altresì l'obbligo di adottare mascherine di tipo FFP2/FFP3 nelle seguenti situazioni:

- personale scuole dell'infanzia
- personale esentato dall'obbligo della vaccinazione; è auspicabile, seppur non obbligatorio, proseguire con attività di monitoraggio tramite tamponi (gratuiti) ogni 48 ore
- personale di sostegno ed assimilabile (dove vi sia lo stretto contatto con un soggetto esentato dall'uso o che potrebbe rimuovere la mascherina)

2) Ipotesi di due casi positivi in una classe della scuola secondaria

Si precisa che, nell'ipotesi in cui si verificano due casi positivi in una classe della scuola secondaria, sono previste misure differenziate in funzione dello stato vaccinale degli alunni.

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato; pertanto alla scuola, per effetto dell'intervento legislativo, **solo in questo specifico caso e per la finalità prevista dalla norma di legge**, è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa, infatti, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Il docente in servizio alla prima ora avrà cura di acquisire la documentazione e verificare se vi siano le condizioni, come specificate nel punto B della tabella allegata, perché lo studente possa proseguire la didattica in presenza; successivamente consegnerà la documentazione al docente coordinatore di classe. Nelle more della presentazione della documentazione necessaria da parte dello studente/famiglia, il Consiglio di classe attiverà la didattica a distanza.

3) Auto-sorveglianza

Si fa riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 nella quale il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."

4) Modalità di effettuazione dei tamponi

La nuova normativa, all'art. 5 introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

5) Ulteriori precisazioni

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle misure anti contagio specificate nel *Protocollo aziendale di gestione dei rischi biologici da esposizione al virus Sars-Cov-2 (cosiddetto "Coronavirus") causa della malattia Covid-19* pubblicato sul sito.

Si raccomanda altresì al personale docente e ATA di limitare allo stretto indispensabile le attività "aggregative" e di prevedere, nei momenti di pausa pranzo o pausa caffè, una distanza interpersonale di almeno due metri, anche prevedendo la turnazione.

Si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonia Nastasi

Nuove prescrizioni di cui al al D.L n.1 del 7/1/2022 distinte secondo i diversi livelli di istruzione:

	1 CASO POSITIVO	2 CASI POSITIVI (almeno)	3 CASI POSITIVI (almeno)
INFANZIA	<ul style="list-style-type: none"> • <u>attività didattica</u>: sospesa per 10 giorni • <u>misura sanitaria per i bambini del gruppo classe</u>: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. • <u>Per il personale</u> (della scuola ed esterno) si veda la nota *** alla fine della tabella 		
PRIMARIA	<ul style="list-style-type: none"> • <u>attività didattica</u>: in presenza • <u>misura sanitaria</u>: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) e dopo cinque giorni (T5). Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola, se è positivo è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente per il tampone T5. • <u>Personale (della scuola ed esterno)</u> che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: Auto-sorveglianza (raccomandato effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5). 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>attività didattica</u>: sospesa in presenza, si applica la didattica a distanza per 10 giorni; • <u>misura sanitaria</u>: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo; • <u>Per il personale</u> (della scuola ed esterno) si veda la nota *** alla fine della tabella 	
SECONDARIA	<ul style="list-style-type: none"> • <u>attività didattica</u>: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; • <u>misura sanitaria</u>: Auto-sorveglianza. • <u>Per il personale (della scuola ed esterno)</u> che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: Auto-sorveglianza. 	<p>misure differenziate in funzione dello stato vaccinale:</p> <p>A) per alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>attività didattica</u>: sospesa in presenza, si applica la DDI per 10 giorni • <u>misura sanitaria</u>: quarantena per 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. <p>B) alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>attività didattica</u>: in presenza con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni; • <u>misura sanitaria</u>: Auto-sorveglianza. • <u>Per il personale</u> (della scuola ed esterno) si veda la nota *** alla fine della tabella 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>attività didattica</u>: sospesa in presenza, si applica la didattica a distanza 10 giorni; • <u>misura sanitaria</u>: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) di cui alla nota *** alla fine della tabella.

nota*) Personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo/classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, nonché per gli **alunni della secondaria nelle cui classi si sono verificati almeno 3 casi positivi**, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:

quarantena della durata di **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.